

TRASMISSIONE VIA PEC

Ministero della Transizione Ecologica
Direzione CRESS – Divisione IV
Via C. Colombo, 44 - 00147 Roma
CRESS@pec.minambiente.it

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Taranto
Via Marche, 66 - Taranto
prot.procura.taranto@giustiziacert.it

E, p.c.:

ARPA Puglia - Direzione Tecnica
Corso Trieste, 27
70126 Bari (BA)
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

RIFERIMENTO: Decreto MATTM-DEC-MIN-0000092 del 14/03/2018, pubblicato in G.U. n.303 del 29/12/2018 – Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della Raffineria (compresa la CTE ex ENIPOWER) della Società ENI S.p.A. ubicata nel Comune di Taranto.

OGGETTO: Primo Esito attività di controllo ordinaria effettuata ai sensi dell'art. 29-decies comma 3 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i - Attività di campionamento effettuata in data 13 e 14 Aprile 2021 - Accertamento violazioni e proposta di diffida

In conformità con quanto richiesto dal comma 7 dell'art. 29-decies del D.Lgs n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs n. 46/2014, con la presente si informa codesta Autorità Competente in merito alle violazioni del Decreto Autorizzativo riscontrate presso l'impianto in riferimento.

Nell'ambito del controllo ordinario di cui all'art. 29-decies comma 3 del D.Lgs n. 152/2006, in data 13 e 14 aprile 2021 sono state svolte da ARPA Puglia le attività di campionamento allo scarico finale A e allo scarico parziale UB.

Dai rapporti di prova dei campioni redatti dai laboratori ARPA Puglia, si evidenzia quanto segue:

- per lo scarico finale A, superamento del valore limite di emissione (VLE) per il parametro "Selenio" ai sensi della Tabella I paragrafo 10.8 del PIC (violazione penale art.29-quattordicesima comma 4 lettera b) – in particolare si segnala che il valore riscontrato (0,55 mg/l) appare superiore al VLE 0,03 mg/l in quanto, pur detraendo l'incertezza di misura quale margine di tollerabilità, non risulta inferiore al valore prescritto anche dalle tabelle 3 e 5 allegato 5 alla parte III del DLgs.152/06 ;
- per lo scarico parziale UB, superamento del VLE per il parametro "Fosforo totale" ai sensi della Tabella I paragrafo 10.8 del PIC (violazione penale art.29-quattordicesima comma 3 Lettera a) – in particolare, si è riscontrato un valore pari a 2 mg/l a fronte di un VLE di 1 mg/l con una incertezza di misura pari a 0,2 mg/l.

Ad esito delle suddette attività, sulla base sull'attività di campionamento e di analisi effettuata da parte di Arpa Puglia riguardo al superamento del VLE AIA per il parametro Selenio allo scarico finale A e del parametro fosforo totale allo scarico parziale UB, ISPRA accerta la violazione del provvedimento autorizzativo in merito alla rilevazione di valori di concentrazione non conformi ai limiti imposti dal

provvedimento autorizzativo, rispettivamente ai sensi dell'art. 29-quattordicesimi commi 4 e 3 del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 46/14.

Per le violazioni di cui sopra ISPRA, ai sensi dell'art. 29-*decies* comma 6, propone a codesta Autorità di diffidare il Gestore affinché, entro 30 giorni dalla ricezione della diffida, provveda:

- al tempestivo campionamento per il parametro Selenio allo scarico finale A e del parametro fosforo totale allo scarico parziale UB in contraddittorio con Arpa Puglia per accertare la sussistenza di criticità connesse con concentrazioni anomali riscontrate;
- alla effettuazione dei monitoraggi settimanali per almeno un mese per attestare il superamento delle inottemperanze con individuazione delle azioni correttive necessarie ad evitare il ripetersi della situazione riscontrata.
- alla trasmissione agli enti di controllo ISPRA ed ARPA Puglia di una relazione tecnica che individui le cause che hanno portato al superamento dei VLE per i suddetti parametri Selenio allo scarico finale A e fosforo totale allo scarico parziale UB.

In riferimento all'art. 29-*decies* comma 9, si comunica altresì che la violazione suddetta non è stata accertata precedentemente nel corso dell'ultimo anno (inteso come i 365 giorni precedenti all'accertamento).

In considerazione del regime sanzionatorio dell'articolo 29-*quattordicesimi* del D. Lgs. 152/06, come modificato dal D. lgs. n. 46 del 4 marzo 2014, ed alla luce delle valutazioni introdotte con la presente nota informativa, salvo diversa disposizione di codesta Autorità Competente, ISPRA ritiene possibile l'applicazione dei commi 4 e 3 del medesimo articolo 29-*quattordicesimi*, segnalando che Arpa Puglia potrà integrare ulteriormente la presente segnalazione all'Autorità Giudiziaria considerando che ISPRA non dispone di altri elementi utili non avendo assistito alle attività di campionamento ed analisi in argomento, condotte nel mese di aprile 2021, i cui esiti sono stati comunicati con la trasmissione della relazione conclusiva con prot.45898 del 24/06/2021, acquisita da ISPRA al prot.34141 del 24/06/21.

Nel rimanere a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti, si inviano distinti saluti.

SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile
Ing. Fabio Ferranti

(documento informatico firmato digitalmente ai
sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82 /2005 e ss. mm. ii.)

Allegati:

Relazione conclusiva ARPA prot.45898 del 24/06/2021;
Verbale di campionamento 83/A/ST/2021;
Verbale di campionamento 083/ST/2021;
Rapporti di prova RdP #5291, #5292, #5342_2021